
Lugano, 29 gennaio 2024

GD - N° 2002 - Provenienza del pane (per iscritto)

Il 1° febbraio 2024 entrerà in vigore una revisione di un sedicente "mini-pacchetto" di norme sul diritto alimentare. Trattasi in realtà di 25 ordinanze federali che vanno ad essere toccate!

Una di queste concerne il pane e affini. Entra in vigore a titolo generale il principio secondo cui "chiunque immette sul mercato derrate alimentari sfuse deve informarne nello stesso modo in cui informa sulle derrate alimentari preimballate" (art. 39 cpv. 1 ODerr).

Tuttavia, il capoverso 2 (littera d) precisa che "in ogni caso ora devono essere indicate per iscritto" anche taluni prodotti legati al pane. E meglio va iscritto il Paese di produzione "per il pane e i prodotti di panetteria fine, esclusi i prodotti di biscotteria, interi o in pezzi" (unica eccezione: se vi è già un marchio riconosciuto).

Così scrive l'Ufficio federale (USAV): "Dichiarazione della provenienza dei croissant e dei Berliner nella vendita sfusa: i consumatori devono essere messi in grado di riconoscere più facilmente dove vengono prodotti il pane e i prodotti di panetteria fine venduti sfusi. Di conseguenza, in futuro le panetterie, i ristoranti e i rivenditori al dettaglio dovranno indicare il Paese di produzione per iscritto, anziché solo oralmente".

L'esercente (e qualsiasi negozio) saranno dunque tenuti a indicare per iscritto da dove arriva il pane, vuoi quello precotto, vuoi quello del fornaio della porta accanto. Vale per la brioche mattutina, come pure per il pane servito con i pasti principali.

I controlli sono di principio effettuati dal Laboratorio cantonale.

GD - N° 2003 - Sempre a proposito di pane, brioches, ecc., sfusi

Altre comunicazioni di chiarimento.

Ecco cosa scrive il commentario all'articolo 15 (nuovo capoverso) in merito all'indicazione di provenienza di questi prodotti: "Per garantire una maggiore trasparenza sull'origine del pane e dei prodotti di panetteria fine. In precedenza, impasti di pane importati dall'estero e poi semplicemente cotti sul posto in Svizzera avevano «Svizzera» come Paese di produzione, il che poteva essere considerato un inganno ai danni del consumatore. D'ora in poi, la semplice operazione di cuocere un impasto, per esempio, non conferisce al prodotto l'indicazione del Paese di produzione come luogo di cottura, anche se questa operazione ha portato a una nuova denominazione specifica del prodotto alimentare. "

Quindi a fare stato è dove il prodotto è stato preparato, non dove è stato cotto per il cliente.